MISURE URGENTI IN MATERIA DI ESPULSIONI E DI ALLONTANAMENTI PER TERRORISMO E PER MOTIVI IMPERATIVI DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 2

Autorità giudiziaria competente in tema di espulsione di stranieri e di allontanamento di cittadini dell'Unione europea

Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica".

Versione in vigore dal 2 gennaio 2008, non più in vigore dal 3 marzo 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza
Estremi	Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-espulsioni-e-di-allontanamenti-per/art-2-autorita-giudiziaria-competente-in-tema-di-espulsione-di-stranieri-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it